



ASSOLOMBARDA

Tutte le proroghe dei versamenti e degli adempimenti

Le novità del DL 34/2020 (c.d. «Decreto Rilancio»)

Domenico Miscioscia

Assolombarda

22 maggio 2020

Indice degli argomenti:

- Sospensione dei versamenti fiscali
- Sospensione degli adempimenti
- Novità in materia di riscossione
- Nuove regole per la compensazione dei crediti fiscali
- Le altre novità previste dal DL Rilancio
- Premio ai dipendenti

Sospensione dei versamenti fiscali

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI

Decreto MEF del 24 febbraio 2020

- Sospensione dei versamenti per i Comuni della «zona rossa»

Decreto 9/2020

- Sospensione per agenzie di viaggio e turismo e tour operator

Decreto 18/2020 c.d. «Cura Italia»

- Sospensione per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza
- Sospensione per federazioni e associazioni sportive
- Sospensione per i soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro

Decreto 23/2020 c.d. «Liquidità»

- Sospensione dei versamenti di aprile e maggio correlata alla diminuzione del fatturato di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019



I Comuni della prima «zona rossa»

Contribuenti	Periodo di sospensione	Imposte sospese
Contribuenti degli undici comuni della c.d. “zona rossa”	21 febbraio - 31 marzo 2020	• sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e gli avvisi di accertamento esecutivi • i sostituti d'imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati



I soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza

Contribuenti	Periodo di sospensione	Imposte sospese
Imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator	2 marzo - 30 aprile 2020	• versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL • versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020
Altri soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza		



I soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza

Federazioni, associazioni e società sportive

Strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Attività di ristorazione

Gestori di impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche..

Servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri

Servizi di noleggio di attrezzature

Stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane

Servizi di noleggio di mezzi di trasporto

Parchi divertimento, centri termali, centri benessere

Asili nido e scuole per l'infanzia, scuole di formazione

Assistenza sociale per anziani e disabili

Guida e assistenza turistica

Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Musei, biblioteche, monumenti storici, riserve naturali

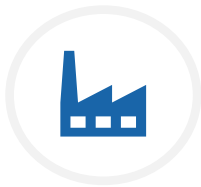
Ricevitorie del lotto e scommesse

I codici ATECO delle attività sono stati identificati «a titolo esemplificativo» nelle Risoluzioni n. 12 e 14 del 2020



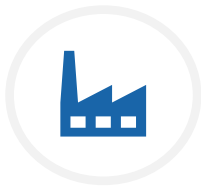
Società ed enti di promozione sportiva

Contribuenti	Periodo di sospensione	Imposte sospese
Federazioni, associazioni e società sportive	2 marzo – 30 giugno 2020	• versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL • versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020



Imprese e professionisti fino a 2 ml di ricavi e compensi

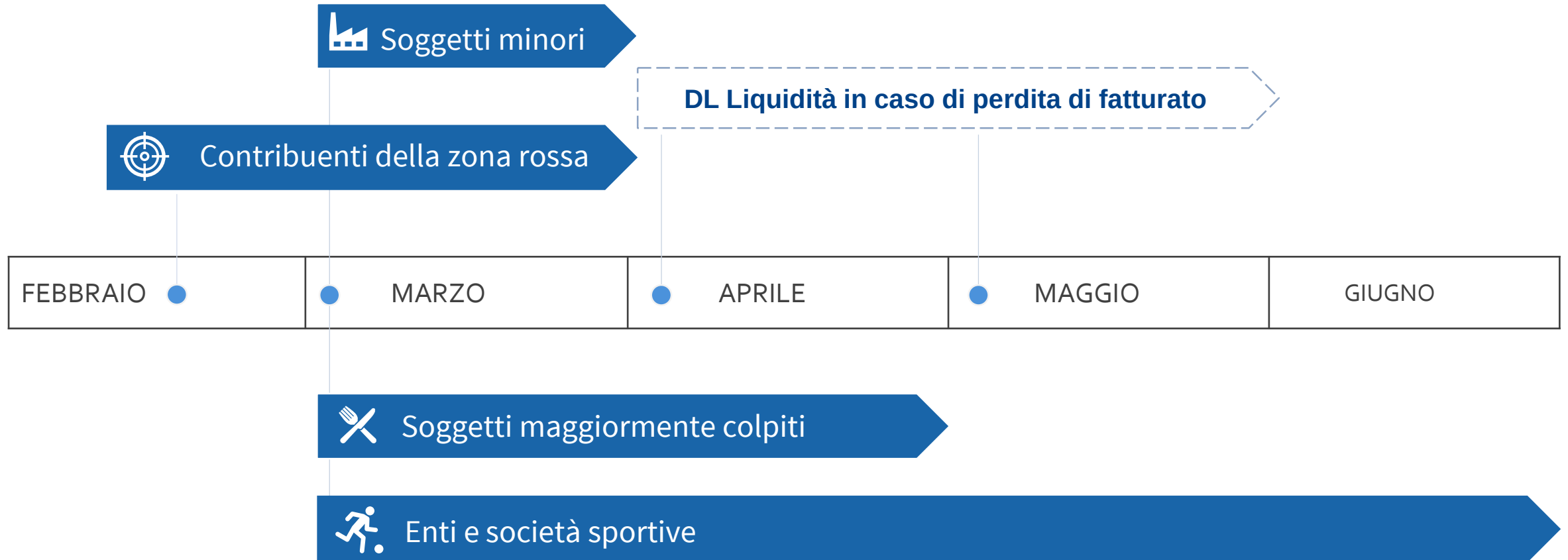
Contribuenti	Periodo di sospensione	Imposte sospese
Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019	8 marzo - 31 marzo 2020	• versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL • versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020



Imprese e professionisti fino a 2 ml di ricavi e compensi

Contribuenti	Periodo di sospensione	Imposte sospese
Imprese e professionisti delle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza e Brescia	8 marzo - 31 marzo 2020	se i ricavi o compensi del 2019 sono non superiori a 2 milioni di euro, la sospensione opera in relazione: • ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati • agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL
		per i versamenti IVA in scadenza a marzo 2020 si prescinde dai ricavi e compensi percepiti nel 2019

Riepilogo dei versamenti sospesi



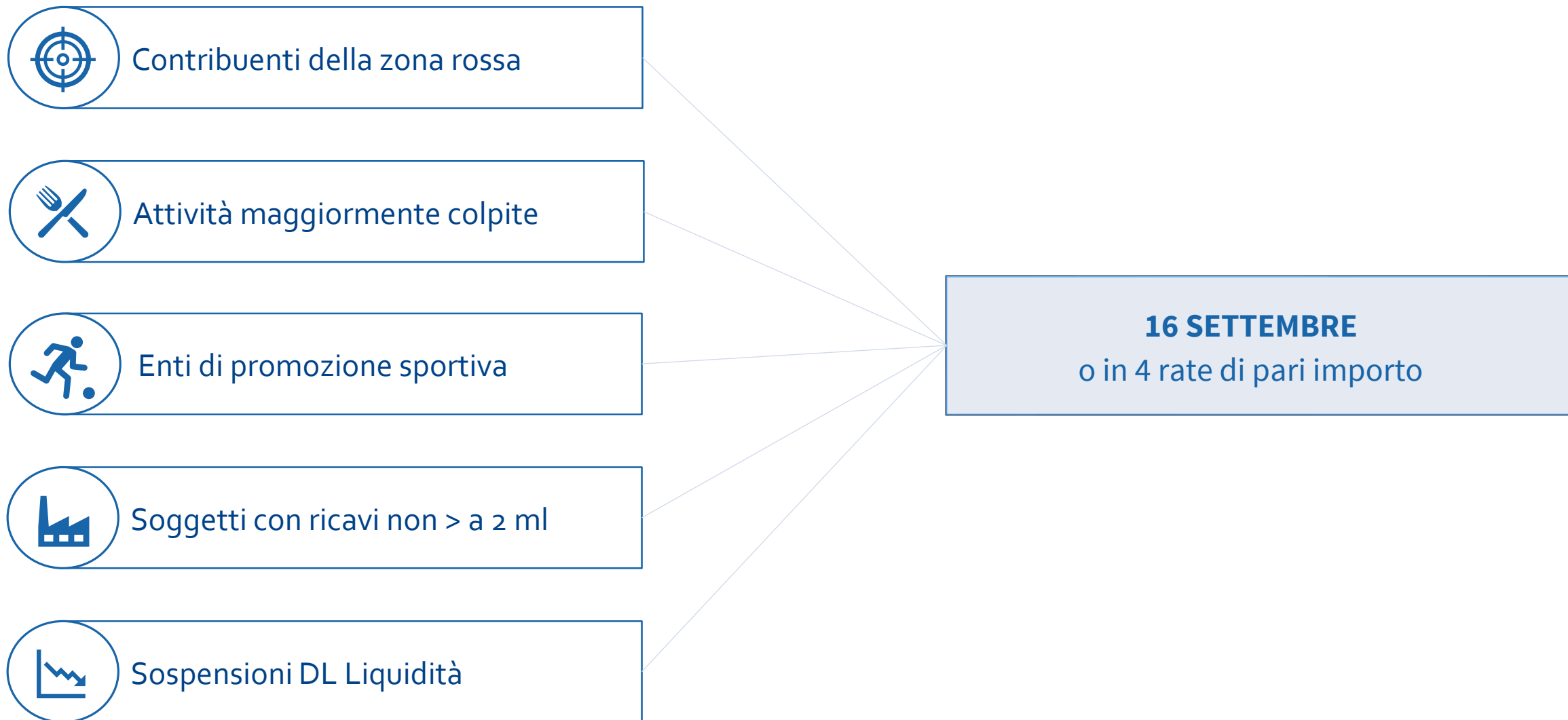


DL Liquidità: sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio

Contribuenti	Condizione per fruire della sospensione
Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta 2019
Imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta 2019
Soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019	Nessuna

- per i soli versamenti IVA la sospensione si applica alle imprese e i professionisti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33%

Effettuazione dei versamenti sospesi





Prorogata al 31 maggio l'agevolazione per professionisti e agenti

Soggetti interessati	Sospensione delle ritenute
Lavoratori autonomi e agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019	Le somme percepite tra il 17 marzo e 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.



Effettuazione dei versamenti sospesi entro il **16 settembre** o in 4 rate di pari importo

Sospensione degli adempimenti tributari

Sospensione degli adempimenti

In scadenza nel periodo compreso tra l'**8 marzo** e il **31 maggio 2020**, di natura dichiarativa e comunicativa diversi:

- dai versamenti fiscali;
- dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale



Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il termine del **30 giugno 2020**

Sospensione adempimenti IVA

Adempimento	Termine ordinario	Nuovo termine
Modelli INTRASTAT relativi a febbraio	25 marzo	30 giugno
Modelli INTRASTAT relativi a marzo (o al primo trimestre 2020)	27 aprile	
Dichiarazione IVA relativa al 2019	30 aprile	
Modello TR relativo al primo trimestre 2020		
Esterometro relativo al primo trimestre 2020		
Comunicazione piattaforme digitali (primo trimestre 2020)		
Modelli INTRASTAT relativi ad aprile 2020	25 maggio	
Comunicazione LIPE (prime trimestre 2020)	1° giugno (31 maggio è domenica)	
INTRA -12	31 marzo, 30 aprile e 31 maggio	

Altri adempimenti sospesi

Adempimento	Nuovo termine
Dichiarazione di successione*	30 giugno
Adempimenti relativi alla registrazione degli atti ai fini dell'imposta di registro*	
Comunicazioni mensili all'Archivio dei rapporti finanziari	
Comunicazione all'Agenzia delle operazioni in contanti relative al turismo straniero	
Dichiarazione delle operazioni soggette all'imposta sostitutiva sui mutui	
Dichiarazione relativa alla Tobin tax (imposta sulle transazioni finanziarie)	

* la sospensione dell'adempimento implica necessariamente la conseguente sospensione anche del versamento dell'imposta, atteso che il rinvio dell'adempimento esclude il sorgere stesso dell'obbligazione tributaria

Certificazione Unica e Modello 730

Adempimento	Data ordinaria	Proroga
Trasmissione telematica delle CU all'Agenzia delle Entrate	7 marzo	31 marzo (entro il 30 aprile senza sanzioni)
Consegna ai dipendenti della CU	31 marzo	30 aprile
Messa a disposizione della dichiarazione 730 precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate	15 aprile	5 maggio
Presentazione modello 730	23 luglio	30 settembre
Consegna CU contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata (es. CU autonomi)	31 ottobre	—

La sospensione non opera per la disciplina sugli appalti

La sospensione **non** opera in relazione alla nuova disciplina prevista dall'art. 17-bis del DLgs 241/97.

Tuttavia se l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice rientra tra i soggetti che beneficiano della sospensione dei termini per il versamento delle ritenute, sono conseguentemente sospesi i controlli che devono essere svolti dal committente, che dovrà regolarmente effettuare i pagamenti come da contratto.

Validità del DURF

In considerazione dell'emergenza sanitaria, il Decreto Liquidità ha previsto, per i certificati di regolarità fiscale emessi fino al 29 febbraio 2020, la proroga della loro validità fino al 30 giugno 2020.

Le novità del DL Rilancio in materia di riscossione

Proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il **9 marzo 2020** ed il **31 dicembre 2020**, saranno notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

La proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.

Resta salva la notifica degli atti:

- caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali
- che prevedono una comunicazione di notizia di reato, ai sensi dell'articolo 331 cpp
- conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Sono sospesi, tra il **19 maggio** e fino al **31 agosto 2020**, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, notificati dall'agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del DL Rilancio, relativi a stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.

Tali somme, in quello stesso periodo, non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore esecutato.

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis Dpr n. 602/1973

Per il periodo che va dall'**8 marzo** al **31 agosto 2020** (ovvero dal 21 febbraio per le persone fisiche e quelle giuridiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni della prima «zona rossa») il DL Rilancio ha previsto la non applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973.



La norma si applica anche alle verifiche già effettuate prima dell'intervallo temporale interessato dalla sospensione, a condizione che l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento (articolo 72-bis, Dpr 602/1973).

Sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sospensione versamenti	Sospensione	Termine di pagamento
Versamenti derivanti da: • cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione • accertamenti esecutivi • atti di accertamento dell'Agenzia delle dogane • atti di ingiunzione di Enti locali	scadenti tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020	30 settembre 2020 o in 4 rate mensili
Versamenti derivanti da avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni	scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020	16 settembre 2020 o in 4 rate mensili

Sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sospensione versamenti	Scadenze	Termine di pagamento
Versamenti delle somme dovute (anche in forma rateale) per: • accertamento con adesione • adesione ai PVC • adesione inviti al contraddittorio • accordo di mediazione • conciliazione giudiziale • atti di recupero dei crediti d'imposta • avvisi di liquidazione • chiusura delle liti fiscali pendenti	scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020	16 settembre 2020 o in 4 rate mensili Prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, per gli atti indicati e per gli atti definibili con acquiescenza
Rate per le sanatorie fiscali: • rottamazione-ter • saldo e stralcio degli omessi versamenti	scadenti 9 marzo e il 31 maggio 2020	10 dicembre 2020 Per tali istituti, è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento anche se, al 31 dicembre 2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato versamento di quanto dovuto

Le altre novità del DL Rilancio

COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Compensazione crediti fiscali con somme iscritte a ruolo

Sospesa, per tutto il 2020, la disciplina prevista dall'art. 28-ter Dpr 602/1973, in caso di compensazione dei crediti fiscali con somme iscritte a ruolo.

Limite compensabile in F24

Per il 2020, innalzato da 700mila euro a 1 milione di euro, il limite massimo per ciascun anno solare dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, comma 1, Legge 388/2000).

INTERVENTI IN MATERIA IVA

Clausole di salvaguardia IVA

Eliminate le clausole di salvaguardia che, dal 2021, prevedevano incrementi automatici delle aliquote IVA (quella del 10 fino al 13% e quella del 22% fino al 25%) e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti.

Beni per contrastare l'emergenza

Azzerata l'IVA sulle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di dispositivi e prodotti utili al contenimento dell'epidemia da coronavirus (successivamente, si applicherà l'aliquota del 5%).

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Prorogata fino al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni per gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico.

Lotteria degli scontrini	E' differito di sei mesi, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, anche l'avvio della "lotteria dei corrispettivi", l'estrazione a sorte di premi riservata ai contribuenti che acquistano beni o servizi presso esercenti attività di commercio al dettaglio dotati di registratore telematico.
Precompilate IVA	Posticipata al 1° gennaio 2021 la predisposizione delle bozze dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Imposta di bollo sulle FE	Slitta al 1° gennaio 2021 la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio senza l'annotazione di assolvimento dell'imposta e la disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto.

NOVITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Plastic e Sugar Tax

È spostata al 1° gennaio 2021 l'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego ("plastic tax") e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate ("sugar tax").

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Programmata l'adozione di misure per tener conto, relativamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, degli effetti correlati all'emergenza sanitaria, come l'individuazione di nuove cause di esclusione e l'utilizzo di informazioni per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

Esenzione IMU per il turismo

Viene prevista l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU in scadenza il 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli stabilimenti balneari, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & Breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Allineamento tariffe IMU - TARI

Uniformati al 31 luglio 2020, data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, i termini per l'adozione, da parte dei Comuni, degli atti deliberativi in materia di TARI e di IMU.

NORME PER PERSONE FISICHE E LAVORATORI

Costo d'acquisto di terreni e partecipazioni

Riproposta la norma prevista dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.

L'imposta sostitutiva dell'11% deve essere pagata entro il 30 settembre 2020, con possibilità di ripartirla in tre rate annuali di pari importo (con le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo). La redazione della perizia giurata va effettuata entro lo stesso 30 settembre.

Bonus Renzi

Il “bonus Renzi” di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituirà dal prossimo 1° luglio (articolo 1, DL 3/2020) spettano ai lavoratori dipendenti che risultano **incapienti** a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per la fruizione delle misure di sostegno previste dal DL 18/2020 (es. cassa integrazione). In tal caso il datore di lavoro riconosce il bonus sulla base della retribuzione contrattuale che sarebbe spettata se non ci fosse stata l'emergenza (nella prima retribuzione utile o fino al conguaglio di fine anno).

Premio di 100 euro ai dipendenti

PREMIO AI DIPENDENTI

Premio ai dipendenti

```
graph LR; A[Premio ai dipendenti] --- B[Beneficiari]; A --- C[Misura]; A --- D[Modalità];
```

Beneficiari

Titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno:

- lavorato in sede nel mese di marzo 2020
- redditi da lavoro dipendente 2019 fino a 40.000 euro

Misura

100 euro, da parametrare ai giorni effettivamente lavorati nel mese di marzo presso la sede di lavoro

Modalità

Riconoscimento automatico da parte del datore di lavoro

Sede di lavoro

L'agevolazione spetta soltanto ai dipendenti che hanno svolto la propria prestazione in sede.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche i dipendenti che hanno prestato l'attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa.

Assenze per malattia, ferie e permessi

Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività presso la sede di lavoro, in quanto:

- ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working
- è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Misura del premio

Il premio è riconosciuto per il solo mese di **marzo** ed è pari a 100 euro, *“da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”*.

Irrilevanza ai fini reddituali

Il premio non concorre, per espressa disposizione normativa, alla formazione del reddito del beneficiario.

Riconoscimento del premio

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Recupero del premio

I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "1699"). Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Settore Fisco e Diritto d'Impresa

T. 02.58370.308 - 02.58370.267

fisc@assolombarda.it